



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 67 dell' 11/03/2015 - 24/04/2015 Deposito del 24/04/2015 Udienza pubblica del 10/03/2015
Massima n. 1:	Titolo Finanza pubblica – Ricorso della Regione siciliana - Riduzioni di risorse e recupero delle somme nei confronti delle Province interessate, in caso di incapacità, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – Asserita lesività della norma censurata la quale prevede che il legislatore statale possa disporre direttamente l'assegnazione alle Province del gettito di un tributo erariale riscosso nel territorio regionale siciliano – Non fondatezza della questione. Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Regione siciliana con riferimento agli artt.36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione



siciliana in materia finanziaria) - dell'art. 10, nonché del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68. Ed invero la normativa susseguitasi nel tempo, a cominciare dall'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, ha stabilito la devoluzione alle Province, ove ha sede il registro automobilistico, del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ma nel rispetto delle autonomie speciali. Il successivo decreto del Ministero delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), all'art. 5 ha sancito che le disposizioni in esso contenute si applicassero esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le previgenti disposizioni per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare la devoluzione con propria normativa tant'è che la Regione siciliana si è adeguata con la legge regionale n. 2 del 2002, attribuendo alle Province il gettito dell'imposta sull'assicurazione da responsabilità civile sopra menzionata. È poi intervenuto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che ha disposto, esclusivamente per le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a decorrere dal 2012, l'imposta in questione assumesse la natura di tributo proprio derivato provinciale; successivamente, con l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, il disposto dell'art. 17 veniva esteso alle autonomie speciali.

Tale norma estensiva è stata censurata dalla Corte, con la sentenza n. 97 del 2013, la quale ha affermato «che i “tributi propri derivati”, che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali [...]. Di conseguenza, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione come “tributo proprio derivato” provinciale, s'è seguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia speciale e dell'art. 2 delle norme di attuazione, i quali prevedono che spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali



	<p>riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» e, pertanto, il disposto dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, e in particolare i relativi recuperi sulle assicurazioni per la responsabilità anche derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono trovare applicazione per la Regione siciliana qualora la stessa Regione provveda con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale in applicazione di una sorta di clausola di salvaguardia.</p> <p>Il legislatore regionale, dopo la sentenza n. 97 del 2013, ha adottato la legge regionale n. 21 del 2013, con la quale ha appunto provveduto in tal senso e ha trasferito alle proprie Province il relativo gettito fiscale attribuendo loro l'imposta stessa in esplicita attuazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011 che viene ripetutamente richiamato nella legge regionale n. 21 del 2013, con la specificazione che è alla sua stregua che vanno esercitate dalle Province le «prerogative» correlate al riguardo (art. 1, comma 1), e che vanno determinate la «misura» e le «modalità» di attribuzione dell'imposta (art. 1, comma 2).</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 10, nonché del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68.</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Statuto Regione siciliana art. 36;</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>Art.2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

